



**CITTÀ DI TERRACINA**  
**PROVINCIA DI LATINA**

Dipartimento LL.PP. Reti e Servizi

N. 522/Gen.

del 25/06/2010

**ATTO DI GESTIONE**

DETERMINAZIONE N. 149/IV DEL 25 GIU. 2010

**OGGETTO: TAB A – Legge Regionale 27/2006 art. 59 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PARCHI CITTADINI. CUP J53E08000090009.**

**Fornitura e posa in opera attrezzatura per arredo parchi ed aree verdi.**

**Approvazione schema di contratto d'appalto.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con Legge Regionale del 28/12/2006, n. 27, relativa all'esercizio finanziario dell'anno 2007, è stato messo a disposizione dalla Regione Lazio il finanziamento per i progetti proposti dai comuni rientranti nella tab. A integrata alla predetta legge;
- questa Amministrazione intende realizzare un progetto mirato alla riqualificazione e messa in sicurezza dei parchi comunali al fine di migliorare la fruizione degli stessi da parte dell'utenza residente e turistica;
- il progetto in parola è stato inserito nel programma straordinario per lo sviluppo economico del territorio del Lazio di cui alla tab. A allegata alla richiamata L.R. ;
- con Determinazione Dirigenziale n.122/X del 07/10/2008, Atto di Gestione n. 952/Gen. del 07/10/2008, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi
- la Regione Lazio – Dipartimento Territorio, con propria nota prot. n. 225113 del 14/12/2007, acquisita agli atti con prot. 5999/IV del 28/12/2007, la Regione ha comunicato che con determinazione n. B4600 del 30/10/2007 è stato concesso il contributo pari ad € 240.000,00 a favore del Comune di Terracina per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 416/IV del 27/11/2008, Atto di Gestione n. 1191/Gen. del 01/12/2008, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta A Cos s.r.l. Impresa di Costruzioni di Formia (LT), per l'importo pari ad € 109.558,87 oltre I.V.A., compresi oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 25,986%, assunti con contratto d'appalto n. 4295 del 30/01/2009, registrato a Latina in data 20/02/2009;



**Preso atto** che i lavori di che trattasi sono terminati ed eseguiti regolarmente e che la relativa contabilità finale e il riguardante certificato di regolare esecuzione sono stati approvati con determinazione n. 99/IV del 29/04/2010, Atto di Gestione n. 406 del 03/06/2010;

**Considerato che**

- nel quadro economico del progetto dei lavori in parola, nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, è stata prevista la somma pari ad € 80.000,00, IVA compresa per l'acquisto dei giochi per bambini da installare nei parchi cittadini;
- è stata espletata mediante procedura negoziata, in virtù dell'art. 57, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., previo invito di n. 10 ditte;
- con determinazione dirigenziale n. 114/IV del 24/05/2010, Atto di Gestione n. 405/Gen. del 03/06/2010 sono stati approvati i relativi verbali di gara e l'aggiudicazione della fornitura in opera alla ditta TFL srl di Corsalone – Chiusi V (AP), per l'importo pari ad € 51.466,00 oltre IVA;

Dato atto che per la formalizzazione della fornitura in opera le successive fasi riguardanti le ordinazioni delle attrezzature e giochi per bambini, occorre approvare il relativo schema del contratto d'appalto;

- Vista la Legge 07/08/1990, n. 241;
- Visto il D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i
- Visto il Regolamento di cui al D.P.R. 554/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il vigente statuto;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

## **determina**

per le motivazioni in narrativa espresse:

- 1) di approvare l'allegato schema del contratto d'appalto, concernente la fornitura in opera di attrezzature e giochi per bambini da installare nei parchi cittadini ed aree verdi, che sarà stipulato con la ditta appaltatrice TLF srl con sede a Corsalone – Chiusi V. (AP) in via del Molino, n° 42, avente Partita I.V.A.: 01515680518
- 2) di dare atto che l'Ufficio legale e contratti provvederà alla stipula del predetto contratto d'appalto;
- 3) di dare atto che la presente determinazione:
  - ha effetto immediato, essendo la precedente determinazione dirigenziale n. 114/IV del 24/05/2010, n. 405/Gen del 03/06/2010, relativa all'approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva, già sottoposta a "visto" del Responsabile del Servizio Finanziario;
  - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
  - va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
  - va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;

Terracina, 25 GIU. 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Luigi Bernarella



IL DIRIGENTE  
Dott. Ing. Vincenzo Fusco



**Repubblica Italiana**  
**CITTÀ DI TERRACINA**  
**Provincia di Latina**

**SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO**

Rep. N°.....

**OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA PER ARREDO PARCHI ED AREE VERDI.**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., nella residenza ....., avanti a me, dott..... Segretario Generale del Comune di Terracina, sono comparsi i signori:

- a) Dott. Ing. .... nato a ..... (...) il ....., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Terracina, C.F. .... e Partita IVA 00246180590, che rappresenta nella sua qualità di ..... del Dipartimento LL.PP. Reti e Servizi, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
- b) ..... nato a ..... il ....., residente in ....., via ....., in qualità di ..... dell'Impresa ....., con sede in ..... Via ....., n° ....., C.F. ...., Partita IVA ....., di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 122/X del 07.10.2008, Atto di Gestione n. 952/Gen. del 07.10.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei parchi cittadini ( CUP: J53E08000090009) per l'importo complessivo di € 266.666,66, di cui una parte è finanziato con contributo della Regione Lazio, giusta determinazione n. B4600 del 30.10.2007. Nel relativo quadro economico è stata prevista la somma di € 80.000,00 IVA compresa, per la fornitura di nuovi giochi per bambini;
- che a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., i connessi verbali di gara, sono stati approvati con Determinazione dirigenziale n. 114/IV del 24.05.2010, Atto di Gestione n. 405/Gen. del 03/06/2010, la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata all'Impresa TLF s.r.l. con sede legale a Corsalone - Chiusi V (AP) in via del Molino, n. 42, per il prezzo di € 51.466,00, oltre I.V.A. di legge.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

### ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune concede all' Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della fornitura citata in premessa. L' Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

### ARTICOLO 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal nel Capitolato speciale d'appalto, nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei ll. pp. 19 aprile 2000, n. 145, dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, dal regolamento di esecuzione lavori D.P.R. 554/99 e dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento relativo sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché delle previsioni, condizioni della fornitura e posa in opera, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 51.466,00 (euro cinquantunomilaquattrocentosessantasei/00) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato "a misura e a corpo", ai sensi degli articolo 53 del D.Lgs. n. 163 del 2006; l'importo complessivo della fornitura resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detta fornitura; i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.
3. Ai sensi della determinazione n. 3/08 Autorità Vigilanza Contratti, la fornitura è esclusa dalla predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, rimangono da valutare a carico della ditta per gli eventuali processi realizzativi interni all'Azienda che non coinvolgono la Amministrazione. Sarà sempre necessario predisporre il POS per le operazioni di montaggio ai sensi del d.lgs 81/08.

### ARTICOLO 4. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti della fornitura in corso, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 136 del Regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

#### ARTICOLO 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all' APPALTATORE, la durata della fornitura e posa in opera si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

#### ARTICOLO 6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA – Ordinazione e consegna

Il materiale oggetto di fornitura sarà ordinato a mezzo di comunicazione della Amministrazione, da effettuare anche via fax, dopo la stipula del contratto, ovvero, dalla consegna sotto riserva di legge e dovrà essere pronto all'uso entro 30 gg. dalla data dell'ordine presso luogo indicato, pena l'applicazione delle penali e la dichiarazione di decadenza normale dal presente capitolato speciale. Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti.

#### ARTICOLO 7. RITARDO NELLA CONSEGNA / PENALI

Per eventuali ritardi causati nella consegna del materiale oggetto di fornitura, rispetto ai termini di cui al precedente articolo, e/o per eventuali inadempienze alle disposizioni di cui al presente capitolato e/o alle disposizioni contrattuali, sarà applicata una penale di € 100,00 per giorno di ritardo, salvo a tenere conto delle giustificazioni dell'Appaltatore, che potranno essere accettate in maniera assolutamente insindacabile dalla Amministrazione, da prodursi, comunque, prima della relativa scadenza.

L'importo totale della penale sarà trattenuto all'atto della liquidazione della fattura relativa al servizio in parola.

Superati i gg. 90 dall'ordinazione e consegna, fermo rimanendo la penale da computare, il contratto si intenderà risolto ipso jure.

#### ARTICOLO 8. DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DEL FORNITORE

Tutte le attrezzature fornite devono essere soggette a garanzia che copra un periodo minimo di due anni a decorrere dalla data di collaudo. Tale garanzia deve avere effetto comunque sia denominato l'uso, (privato, professionale o istituzionale) delle attrezzature fornite. Eventualmente quanto non garantito dal produttore dovrà essere integrato dall'Appaltatore. La garanzia deve coprire inconvenienti o i difetti di conformità e vizi occulti nonché eventuali guasti sulle attrezzature stesse. La garanzia deve coprire tutte le parti del materiale di cui è costituita la struttura, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché le spese che sono collegate alla effettiva rimessa in ripristino del materiale esempio non esaustivo: manodopera o noleggio mezzi e macchinari ecc., nessuna esclusa.

L'Appaltatore, anche in luogo o per conto della ditta produttrice, si obbliga pertanto in detto periodo ad eseguire a sua cura e a proprie ed esclusive spese, presso la sede indicata dall'Amministrazione, gli interventi di trasporto, montaggio e collocazione, riparazione, ripristino, sostituzione delle parti o del tutto che comunque presentasse:

imperfezioni per qualità di materiali e/o funzionamento;

difetti riscontrati, dipendenti o da vizi di costruzione e/o da difetti dei materiali usati e/o da usura degli stessi;

Il tutto anche se non rilevato all'atto del collaudo e della presa in carico.

L'Appaltatore pertanto è obbligato, entro 10 giorni dalla data di contestazione effettuata a mezzo chiamata telefonica o fax, ad intervenire per l'adempimento degli obblighi scaturenti dalla copertura garanzia. In difetto sarà applicata una penale di € 100,00/giorno di ritardo.

Qualora trascorso il termine indicato nel precedente comma il Fornitore non abbia adempiuto all'obbligo, l'Amministrazione procede alla riconsegna del materiale contestato e diritto di far eseguire la fornitura o la sostituzione da altre Ditte specializzate nel settore, addebitando l'importo al Fornitore.

A garanzia di tale obbligo l'Amministrazione, oltre che procedere ad azioni di risarcimento, può sospendere i pagamenti non ancora effettuati, ovvero, in mancanza, può avvalersi sulle cauzioni prestate.

#### ARTICOLO 9. MANUTENZIONE

Con la manutenzione dei giochi e degli impianti di cui al presente articolo, l'Amministrazione intende garantire l'efficienza e la conservazione delle attrezzature e dei giochi forniti arrederanno complessivamente le aree e parchi cittadini, le quali subiscono l'usura e le avarie del tempo;

In particolare la ditta dovrà provvedere ad effettuare su tutte le strutture dei giochi oggetto della fornitura per tutto il tempo di garanzia:

- ispezioni funzionali;
- manutenzione ordinaria conservativa;
- manutenzione correttiva o straordinaria;

Nei casi in cui la ditta non dovesse provvedere a quanto indicato nel presente articolo, sarà possibile avvalersi dalla cauzione

Durante il periodo proposto per la manutenzione l'Amministrazione potrà affidare alla ditta aggiudicatrice la fornitura di ricambi di parti danneggiati, di ulteriori attrezzi e/giochi che nel tempo possono essere ritenute necessarie, alle condizioni ed ai prezzi del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo imponibile dell'appalto.

#### ARTICOLO 10. PAGAMENTO DELLA FORNITURA

Il pagamento della fornitura avverrà a seguito dell'erogazione da parte della Regione Lazio, del relativo contributo, e comunque non oltre 90 gg dal visto per regolarità tecnica apposto sulla relativa fattura una volta effettuato il collaudo o attestato la regolare esecuzione, previa stipula e registrazione di regolare contratto, elemento essenziale per il pagamento della stessa.

In attuazione di quanto disposto dal Decreto 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento della predetta fattura, l'Amministrazione verificherà e richiederà, anche in via telematica, il documento di regolarità



per il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori per propri dipendenti (D.U.R.C.), se la ditta risulta non in regola, non si procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della posizione contributiva della stessa.

Nell'ipotesi in cui l'avvio della fornitura sia effettuata in pendenza della stipulazione del contratto e nel caso in cui l'aggiudicatario sia successivamente dichiarato decaduto, l'Amministrazione provvederà ad effettuare esclusivamente il pagamento della fornitura effettuata, provvista di regolare collaudo ed esecuzione, senza riconoscere alcun danno emergente o lucro cessante dalla parte di fornitura non effettuata. Il pagamento avverrà nei modi e tempi sopra indicati. Si precisa che si intende per effettuata solo la fornitura effettivamente avvenuta e cioè regolarmente installata non rilevando a tal fine l'eventuale attrezzatura trasportata sul luogo di destinazione ma non ancora correttamente installata, che successivamente sia stata collaudata con esito positivo.

#### ARTICOLO 11. COLLAUDO DELLA FORNITURA

Il collaudo o la regolare esecuzione della fornitura deve essere eseguito entro 90 giorni dalla data di ultimazione della fornitura e verrà effettuato dalla Direzione dei Lavori. Lo stesso, sulla scorta delle note di consegna e previo sopralluogo, accerterà se la fornitura rispetta tutte le caratteristiche tecnico-descrittive oggetto della fornitura. L'accettazione della fornitura è subordinata all'esito favorevole del relativo collaudo, eventuali risultati degli esami, prove e verifiche formeranno oggetto di apposito verbale (verbale di collaudo o regolare esecuzione). Nel caso che il collaudo o la regolare esecuzione non avrà luogo con esito sfavorevole il fornitore provvederà, a propria cura e spese, a rimuovere le cause degli inconvenienti contestati e precisati nel relativo verbale. Qualora persistesse tale situazione, il contratto si intende risolto in danno e colpa ed a spese della ditta stessa, senza liquidazione del corrispettivo, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti per la refusione del danno. In tale ipotesi l'aggiudicazione potrà essere effettuata in favore della successiva offerta.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### ARTICOLO 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del decreto legislativo 81/08;
2. L'APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

#### ARTICOLO 13. CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ..... in data ..... rilasciata dalla società/istituto bancario ..... di ..... per l'importo di € ..... (Euro .....) pari al ..... dell'importo del presente contratto. *(in caso del ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%)*
2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Collaudo.

#### ARTICOLO 14. RESPONSABILITA' VERSO TERZI.

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

#### ARTICOLO 15. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Consorzio effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### ARTICOLO 16. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto APPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data ..... al numero ..... dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ....., ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

#### ARTICOLO 17. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. L'Appaltatore, ha depositato presso il Comune un proprio piano sostitutivo ed operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008
2. Il piano sostitutivo di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1. formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### ARTICOLO 18. SUBAPPALTO.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. n.163/2006, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
3. Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

#### ARTICOLO 19. CONTROVERSIE.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e del Collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula al Comune, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il Comune delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Latina .

#### ARTICOLO 20. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei Ll. pp. 19 aprile 2000, n. 145.

#### ARTICOLO 21. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

IL COMUNE DI TERRACINA .....

L'APPALTATORE .....

IL SEGRETARIO COMUNALE.....

**UFFICIO SEGRETERIA:**

Visto che la presente determinazione è esecutiva, viene assunta al Registro Generale al n. 522

in data 25/06/2010

**PUBBLICAZIONE**

**Registro Pubblicazioni n.** \_\_\_\_\_

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data \_\_\_\_\_ e

vi resterà per 15 giorni consecutivi.

TERRACINA, LI' \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

